



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente
ed Energia

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA e
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Prot. n. *vedi lato o file di Segnatura*

Da citare nella risposta

Data *vedi lato o file di Segnatura*

Allegati:

Risposta al foglio del 17.04.2025
Numero 0260668

Oggetto: [ID 2428] - Art. 73-quinquies L.R. 10/2010 e LR. 44/2024 art. 25 del Dlgs. 152/2006. Provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Ribolla" con potenza nominale pari a 19.955 kWp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nei Comuni di Roccastrada (GR) e Grosseto (GR). Proponente: SPV ENERGY 3 S.r.l.- **Trasmissione contributi tecnici istruttori.**

Al Settore VIA
Arch. Carla Chiodini

e, p.c. Al Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari
in Materia di Energia

Si riscontra la nota del Settore VIA prot. 0260668 del 17.04.2205 di richiesta di contributi istruttori per il provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE).

Il progetto in questione è stato oggetto di un procedimento di Verifica di assoggettabilità conclusosi con Decreto n. 23060 del 16/10/2024 che ha deciso, per lo stesso, la sottoposizione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

In tale procedimento di Verifica il presente Settore si era già espresso con note prot. 0241782 del 26/04/2024 e prot. 0456699 del 20/08/2024.

Il progetto presentato in VIA, rispetto alle analisi relative alla programmazione energetica, non reca differenze sostanziali rispetto al precedente progetto in Verifica e si compone di:

- un impianto fotovoltaico "Ribolla" di potenza nominale pari a 19.955 kWp da realizzarsi nel territorio del Comune di Roccastrada (GR), che il proponente definisce "agrivoltaico avanzato";
- un cavidotto interrato in MT, lungo circa 16km (di cui ca. 5,7 km all'interno del territorio comunale di Roccastrada e ca. 10,3 km all'interno del comune di Grosseto), di collegamento fra la Cabina di ricezione interna all'impianto e la Cabina di consegna;
- una cabina di consegna (in cui avverrà la trasformazione in AT) e uno stallo in AT, previsti all'interno di una nuova Stazione Utente in condivisione, e, in adiacenza, una nuova Stazione Elettrica Terna nel comune di Grosseto con i relativi raccordi alla RTN. Il proponente al riguardo dichiara: "Si precisa che la nuova SSE in progetto raccoglie l'energia di 5 produttori facenti parte del Tavolo Tecnico Terna. La Soc. Le Rogaie, capofila del Tavolo Tecnico, è stata designata per la presentazione del progetto della nuova SSE produttori e della nuova SE di Terna (cosiddetto PTO



di TERNA), ottenendo il giudizio positivo di compatibilità ambientale mediante Decreto n. MASE_VA_DEC_2024-0000327 del 11/10/2024".

Nel SIA il proponente ha analizzato il sito sia rispetto alle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, che rispetto alle "aree non idonee" regionali di cui all'Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER.

Rispetto alla tipologia di aree non idonee "Aree DOP... e Aree IGP..." il proponente nel Sia ha altresì dichiarato: *"si precisa che negli ultimi cinque anni l'area d'impianto non è stata interessata da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, STG, DOC, DOCG, IGP, produzioni tradizionali, ecc.) evidenziando altresì l'attitudine alla conduzione a seminativo e oliveto analogamente alle zone limitrofe"*.

Parere

Premesso quanto sopra si rileva che:

- Come già evidenziato da questo Settore nella precedente nota prot. n. 0241782 del 26/04/2024 il sito di progetto risulta ricadere nelle "aree non idonee" regionali di cui all'Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER, e in particolare nella tipologia "Aree DOP... e Aree IGP...".
Come ha definito la sentenza della Corte Cost. 177/2021, la possibili criticità, segnalata dal sistema regionale delle "aree non idonee", in questo caso inerente la presenza di "Aree DOP... e Aree IGP...", richiede, per un eventuale superamento, che la verifica di dettaglio sul relativo aspetto (sottrazione di aree a valenza DOP/IGP) evidenzi che il progetto non comporti reali impatti negativi sulla risorsa in questione. Da parte sua il proponente ha dichiarato l'assenza di produzioni agricolo-alimentari di qualità sul terreno da destinare al progetto agrivoltico.
- Per quanto riguarda la ricomprensione del progetto d'impianto all'interno delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, il Settore non risulta competente a verifiche puntuali, non essendo ancora la disciplina sulle aree idonee ricondotta a legge regionale.
Si rileva comunque che:
 - a) il proponente ha dichiarato e dettagliato nel SIA la ricadenza dell'intero sito di impianto nei criteri di cui alla lettera C-quater) del succitato comma 8.
 - b) il proponente ha altresì dichiarato e dettagliato nel SIA la ricadenza di una piccola parte del sito di impianto anche nei criteri di cui alla lettera C-ter) punto 1 dello stesso comma 8;
 - c) il richiamo, per l'intero sito d'impianto, alla idoneità di cui alla lettera c) quater pone, per il livello giurisprudenziale, criticità in merito alla corretta individuazione dell'impianto nelle aree idonee di cui al Dlgs 199/2021, preso atto che non vi è giurisprudenza consolidata sulla interpretazione della norma. La stessa giurisprudenza al momento infatti non interpreta univocamente la lettera c) quater, ovvero se la stessa sia da ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti e non invece alternativa alle medesime. Solo a titolo di esempio si ricorda che sulla materia si è espresso il TAR Toscana con sentenza n.1359/2024 affermando che le disposizioni delle lettera c) quater, rispetto alle altre lettere precedenti, "vanno interpretate nel senso che esse prevedono distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità ex lege di aree territoriali alla realizzazione di impianti



fotovoltaici". Di diversa lettura pare essere invece la successiva sentenza del TAR Lombardia n. 00351/2025 che specifica che "la previsione di cui alla lett. c-quater non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti e non invece alternativa alle medesime, come asserito dalla parte ricorrente, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l'interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto".

Al netto delle diverse interpretazioni giurisprudenziali si segnala comunque che il MASE ha precisato, tramite risposta a specifico "interpello ambientale" (vedi risposta 02/10/2024 alla Provincia di Alessandria), che la lettera C-quater individua autonomamente una ulteriore fattispecie di "aree idonee", aggiuntive rispetto a quelle individuate dalle precedenti lettere ("sono inoltre idonee tutte le aree indicate nella lett. c) quater").

- Per quanto riguarda il divieto disposto dall'art. 5 del D.L. n. 63/2024 (c.d. D.L. Agricoltura) di installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, si segnala che con la recente sentenza n. 9157 del 13 maggio 2025 il TAR Lazio, da una parte, ha precisato che da tale divieto possono ritenersi esentati gli impianti agrivoltaici "avanzati" ma non quelli "base" (con moduli non elevati dal suolo), dall'altra ha rinviato alla Corte Costituzionale la suddetta disposizione, che imporrebbe (secondo tale pronuncia) un divieto coinvolgente gran parte delle tipologie di fotovoltaico. Come specificato nelle premesse, il proponente presenta il progetto in oggetto come "agrivoltaico avanzato": tipologia comunque non coinvolta, alla luce di tale sentenza, nel suddetto divieto.
- Per quanto concerne la completezza e coerenza della progettazione il proponente ha allegato il progetto delle opere indispensabili per dispacciare l'energia prodotta: la nuova stazione Utente condivisa con altri produttori e la nuova Stazione Terna con i raccordi di collegamento alla RTN. Al riguardo tali opere, pur presenti come elaborati in altri procedimenti (essendo opere condivise con altri produttori) non risultano autorizzate e, laddove non conseguano precedentemente titolo abilitativo alla costruzione, dovranno essere autorizzate con il presente impianto.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. David Tei

rg-gp/p.140.010